



CITTA' DI MOTTOLA

PROVINCIA DI TARANTO

Allegato sostanziale alla
deliberazione C.C./C.C.
N. 20 del 13-06-2006

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 – OGGETTO – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la flessibilità degli orari delle attività degli esercizi pubblici per la somministrazione in aderenza alle mutate abitudini organizzative e gestionali, nonché alla necessità di una maggiore semplificazione e liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico.

Il presente regolamento disciplina gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei seguenti esercizi:

- **tipologia A**

- ristoranti
- trattorie
- rosticcerie
- tavole calde
- pizzerie
- birrerie
- esercizi simili

- **tipologia B**

- bar
- caffè
- gelaterie
- pasticcerie
- esercizi simili

- **tipologia C**

- attività di intrattenimento negli esercizi di tipologia A e B

- **tipologia D**

- esercizi della tipologia B senza somministrazione di alcolici.

Art. 2 - FASCE DI APERTURA GIORNALIERA

- 1 – Gli esercizi della tipologia A hanno l'obbligo di effettuare l'apertura da un minimo di 7 (sette) ore ad un massimo di 16 (sedici) ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria che va dalle ore 05,00 antimeridiane alle ore 02,00 antimeridiane del giorno successivo;
- 2 – Gli esercizi della tipologia B hanno l'obbligo di effettuare l'apertura da un minimo di 7 (sette) ore ad un massimo di 20 (venti) ore giornaliere, nell'ambito della fascia oraria che va dalle ore 05,00 antimeridiane alle ore 02,00 antimeridiane del giorno successivo;
- 3- Gli esercizi di tipologia C hanno l'obbligo di effettuare l'apertura esclusivamente in concomitanza con lo svolgimento dell'attività alla quale sono annessi, rispettando in tutto od in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima;
- 4 – Gli esercizi di tipologia D hanno l'obbligo di osservare:
 - a) se esercitati in forma esclusiva possono effettuare orario di apertura nei limiti e nei termini di cui al precedente punto 2;

b) se esercitati congiuntamente ad attività commerciali o artigianali, è data la facoltà di effettuare lo stesso orario di apertura dell'attività alla quale sono annessi.

5 - Le disposizioni sugli orari non si applicano alle seguenti attività:

- a) attività svolte a domicilio del consumatore;
- b) attività annesse ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie;
- d) mense aziendali, spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- e) attività esercitate in via diretta o indiretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti;
- f) attività esercitate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco;
- g) attività esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
- h) altre attività ad esse assimilabili.

Art. 3 - CHIUSURA SETTIMANALE

1 - E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, non più di un giorno e mezzo di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.

Art. 4 - FISSAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE ORARIO

1 - E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione della tipologia "A", "B" o "D" di comunicare preventivamente al Comune, ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero adottato ed inoltre, di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno.

La comunicazione ed il cartello dovranno indicare:

- a) l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- b) l'eventuale chiusura settimanale.

2 - Nel caso in cui si intendano effettuare, con riferimento ai periodi estivo ed invernale, orari giornalieri diversificati, la preventiva comunicazione da effettuarsi al Comune può essere unica.

3 - Qualora negli esercizi misti, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'orario dell'attività di somministrazione coincida con quello di apertura dell'attività commerciale o artigianale, vale il cartello orario predisposto per queste ultime, fermo restando l'obbligo di comunicazione.

4 - Rispetto agli orari prefissati, è consentito agli esercenti di:

- a) posticipare l'apertura fino al limite massimo di 1 ora;
- b) anticipare la chiusura fino al limite massimo di 1 ora.
- c) effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.

5 - L'esercizio delle facoltà di cui al punto precedente è ammesso a condizione che esso non dia luogo ad una apertura potenzialmente inferiore al limite minimo stabilito.

6 - L'orario può essere modificato con preavviso al Comune di almeno 10 giorni.

Art. 5 - DEROGHE

1 - E' consentito di derogare agli orari prefissati ed agli stessi limiti massimi di apertura stabiliti nel presente Regolamento, oltrech  alla eventuale chiusura giornaliera facoltativamente stabilita, nei periodi e nei giorni sotto indicati:

- dal 1° dicembre al 6 gennaio;
- nella settimana che precede la Pasqua, Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
- dall'ultimo gioved  all'ultimo martedi di carnevale, compresi;
- quando la chiusura facoltativamente stabilita coincida con una giornata festiva, compresa la festivit  del Patrono;
- dal 15 giugno al 15 settembre.

2 - Eventuali variazioni temporanee agli orari o alla chiusura settimanale prefissati, potranno essere effettuati in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, con preavviso al Comune di almeno 3 giorni.

3 - L'Amministrazione si riserva la facolt  di concedere ulteriori deroghe, negli altri periodi dell'anno, nell'interesse pubblico e tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

4 - Le deroghe di cui ai punti 1, 2 e 3 non potranno in ogni caso estendersi oltre le ore 5 del giorno successivo a quello in cui ha termine l'evento.

5 - Per l'esercizio dell'attivit  nella fascia oraria compresa tra le ore 2.00 e le ore 5.00 antimeridiane, dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo alla quiete ed al riposo dei cittadini; in caso contrario l'Amministrazione potr  procedere d'ufficio alla riduzione dell'orario; nella stessa fascia vi sar  il divieto assoluto della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi grado.

Art. 6 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1 - Ulteriori provvedimenti restrittivi in materia di orari potranno essere assunti qualora l'attivit  non rispetti le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico (L. 447/95 - D.P.C.M. 1/03/91 - D.M. 16/03/98 - D.P.C.M. 14/11/97 - D.P.C.M. 215/99).

Art. 7 - SANZIONI

1 - Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 10, comma 2, della legge 287/91.

Art. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 - Entro 180 giorni dall'emanazione dell'Ordinanza Sindacale, gli esercenti dovranno provvedere ad adeguare i cartelli orari, eliminando ogni eventuale riferimento alla obbligatoriet  del turno di chiusura.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all'utenza il Sindaco, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 287/1991, pu  stabilire, anche per

singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, oltre alle fasce minime e massime di apertura, fasce obbligatorie di apertura.

2 - E' fatta salva la fissazione di programmi di apertura per turno prevista dall'art. 8, comma 5, della legge n. 287/1991, che viene demandata ad apposito provvedimento a parte. A tal fine tutti i titolari di autorizzazioni per le tipologie "A", "B" e "D" devono comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, i giorni in cui intenderebbero chiudere per ferie nel periodo 1° luglio - 31 agosto. La mancata comunicazione verrà intesa come disponibilità all'apertura per l'intero periodo prima indicato.

3 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

4 - Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

5 - Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di procedere a carico dei trasgressori a termini di legge.